



ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. 5/2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831.

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 15:00, e successivamente, nella Sala delle proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	BELLELLI ALBERTO SINDACO	P
2	MORELLI SIMONE ASSESSORE	P
3	DEPIETRI DANIELA ASSESSORE	P
4	GALANTINI CESARE ASSESSORE	A
5	GASPARINI STEFANIA ASSESSORE	A
6	SAINA MILENA ASSESSORE	P
7	TOSI SIMONE ASSESSORE	P

Partecipa all'adunanza **Antonio Castelli** in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. 5/2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831”**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

con voti unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. 5/2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831”**, per le motivazioni in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Bellelli)

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Castelli)

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. 5/2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831.

Il sottoscritto Carboni Norberto, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 287 del 12/12/2017.

Note:

Carpi, 12/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 16/12/2017 al giorno 31/12/2017.

Il Messo Comunale
MARIA LUISA ANCESCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/12/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

IL DIRIGENTE SETTORE A9 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - ING. NORBERTO CARBONI

Propone alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente delibera:

Oggetto: *Mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. 5/2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831.*

Premesso:

- che la Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
- che al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 5/2013 e quindi per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, i comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell'osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui al comma 2 bis, dell'art. 6;
- che ai sensi del comma 2bis, dell'art. 6, sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della L.R. 5/2013, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili:
 - a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) i luoghi di culto;
 - c) impianti sportivi;
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - e) strutture ricettive per categorie protette;
 - f) luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 831/2017 ha stabilito le modalità attuative del divieto di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla L.R. n. 18 del 2016;
- che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 è stata pubblicata nel B.U. del 16 giugno 2017, n. 165 e che, conseguentemente, i comuni dell'Emilia Romagna devono redigere la mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa;
- che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede, all'Allegato 1:
 - *"MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SULLE ATTIVITÀ IN CORSO.*

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- *sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- *esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha già ribadito più volte l'esigenza di sostenere e adottare buone prassi amministrative al fine di promuovere la cultura della legalità e contrastare il gioco d'azzardo, come peraltro discusso recentemente nella seduta del Consiglio Comunale del 21 settembre 2017 approvando all'unanimità il relativo ordine del giorno;

Considerato che limitare e/o vietare l'insediamento dei suddetti apparecchi da gioco nelle vicinanze dei luoghi sensibili già richiamati, ha la finalità di tutelare le categorie di persone maggiormente vulnerabili e più sensibili alla dipendenza da gioco e nel contempo costituisce uno strumento per evitare la diffusione incontrollata delle patologie compulsive connesse all'abuso da gioco;

Ritenuto pertanto fondamentale dare attuazione alle previsioni di vietare l'insediamento di sale gioco e sale scommesse, nonché limitare e/o inibire la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sul territorio comunale, predisponendo una specifica mappatura dei luoghi sensibili;

Dato atto:

- che la predetta mappatura viene predisposta attraverso un elenco dettagliato dei luoghi sensibili attraverso l'indirizzo degli stessi con denominazione del luogo, via e civico, a costituire un allegato che formerà parte integrante ed essenziale del provvedimento.
- Che attraverso tale elenco dettagliato si intende individuare in modo preciso la collocazione geografica dei vari siti da cui calcolare la distanza dei 500 così come stabilito dalla L. r. 5/2013 e la deliberazione della Giunta regionale n. 831/2017;
- che ai sensi della L. r. 5/2013 ed in particolare della Deliberazione della Giunta Regionale n. 831/2017 la modalità di calcolo dei 500 metri è la seguente:
"...la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile. Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale".
- che tale individuazione possa costituire il parametro di legittimità per gli atti amministrativi comunali che potranno essere adottati in sua applicazione;

Ritenuto di dover applicare il divieto connesso all'individuazione dei luoghi sensibili sulla base di un principio di ragionevolezza, costantemente richiamato anche dalla giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa quando si è pronunciata sull'entità delle distanze e sulla "sensibilità" di alcuni luoghi;

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 6/10/2017 la seguente **legenda dei luoghi sensibili** sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>;

"Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione

professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

Luoghi di culto - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.

Impianti sportivi - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

Strutture ricettive per categorie protette - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile.”

Ritenuto, in fase di prima applicazione della normativa regionale, di individuare nella mappatura dei luoghi sensibili soltanto quelli strettamente previsti dalla definizione regionale alla luce di dette interpretazioni;

Tenuto conto, tuttavia, che:

- relativamente alla fattispecie di “luogo sensibile”, ai fini della normativa regionale sulle ludopatie è opportuno specificare che l'obiettivo delle disposizioni regionali è quello di evitare ai minori e, più in generale, a tutti coloro che frequentano un determinato “luogo sensibile” di ricevere un messaggio culturale di normalizzazione del gioco d'azzardo tale da permettere un sotterraneo condizionamento verso i messaggi pubblicitari diretti e indiretti. Per tale motivo la ratio della qualificazione di luogo sensibile è in relazione al rischio di avvicinamento e di attrazione che il gioco d'azzardo può esercitare sull'utenza di un determinato luogo di aggregazione;
- in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 alcuni edifici pubblici e privati risultano tuttora danneggiati ed inutilizzabili e che, per tale motivo, non possono costituire luoghi di aggregazione fino al loro completo recupero;

Ritenuto, pertanto:

- di non poter considerati luoghi sensibili, quelli che, pur rientrando nelle definizioni regionali sopracitate, risultano attualmente inagibili a causa del sisma del 20 e 29 maggio 2012;

- di provvedere con proprio ulteriore atto all'aggiornamento della mappatura con l'inserimento dei luoghi di culto e degli altri luoghi sensibili ascrivibili alla definizione regionale dell'art. 6 co.2 bis della L.R.5/2013 successivamente al loro recupero ed alla loro riapertura;

Rilevato, inoltre, che per il calcolo della distanza pedonale tra gli esercizi ed i luoghi sensibili ci si deve attenere a quanto stabilito dal Codice della strada (art. 190 D.lgs 285/1992) che prevede:

“I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.”

E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri.”

Dato atto, pertanto, che nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;

Ritenuto, inoltre, di dover tener conto delle seguenti ulteriori indicazioni fornite dalla Regione:

- nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze

Ritenuto inoltre che ai sensi del comma 2ter, dell'art. 6, della L.r. 5/2013, come “nuova installazione” non è da intendersi solamente l'apparecchio per il quale venga richiesta una licenza ex novo, ma anche:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività;

Precisato inoltre che l'identificazione dei singoli siti non ha carattere esaustivo e che potrà subire variazioni ed aggiornamenti a seguito di nuovi insediamenti, ampliamenti, trasferimenti e chiusure di detti luoghi sensibili nonché integrazioni conseguenti all'individuazione di altri siti che presentino le caratteristiche per essere ricompresi tra quelli sensibili;

Considerato che si ritiene di inibire in un raggio di 500 metri dai luoghi sensibili l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della L.R. 5/2013, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*);

Ritenuto pertanto di approvare la mappa dei luoghi sensibili, costituito da un elaborato grafico e da un elenco specifico dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, allegati al presente provvedimento che formano entrambi parte integrale ed essenziale della deliberazione;

Richiamati inoltre i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*” ed, in particolare, l'art. 6 “*Apertura ed esercizio dell'attività*”, come modificato dalla Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 “*Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*”;

- la Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 “*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*” ed, in particolare, l'art. 48, comma 4 e 5;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, N. 831 “*Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)*”;

Visto il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*” come modificato ed integrato dal DLgs. n. 97 del 25/05/2016;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

PROPONE

ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

di stabilire che la mappatura dei luoghi sensibili è strettamente limitata a quelli ascrivibili al testo della L.R.5/2013 sulla base delle definizioni e delle indicazioni interpretative fornite dalla Regione, come precisato nella premessa del presente atto;

di non qualificare come sensibili altri, ulteriori luoghi, non ravvisandone al momento ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché relativamente ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica

di approvare ai sensi della L. r. 5/2013e ss. mm. e della DGR 831/2017:

1. la mappa dei luoghi sensibili allegata al presente atto sotto la lettera A;
2. elenco dei luoghi sensibili ordinato secondo via e numero civico, allegato al presente atto sotto la lettera B;

di prendere atto che ai sensi dell'art. 6, comma 2bis, della L. r. 5/2013 e s. m. “*Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve;*

di dare atto che con successive delibere si provvederà all'aggiornamento della mappatura con l'inserimento dei luoghi di culto e degli altri luoghi sensibili ascrivibili alla definizione regionale dell'art. 6 co.2 bis della L.R.5/2013 successivamente al loro recupero post sisma ed alla loro riapertura;

di prendere atto:

- che ai sensi delle disposizioni normative precedentemente richiamate, nonché ai sensi della D.G.R. n. 831/2017, la distanza “*sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile. Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale*”.
- Che nella misurazione della distanza di 500 metri fissata dalla legge, si tenga conto della necessità che il percorso pedonale avvenga in condizioni di sicurezza alla luce delle disposizioni del codice della strada;

- Che *La misura sarà eseguita dal comando di Polizia Municipale a mezzo di odometro (ruota per misurazione stradale); all'evento potrà essere presente l'operatore economico*

di stabilire pertanto che L'autorizzazione per l'esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa allegata al presente atto, analogamente non sarà autorizzata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

di demandare al Dirigente competente, successivamente all'acquisizione della mappatura dei luoghi sensibili dei comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale, la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 del TULPS ricadenti nel divieto d'esercizio e secondo le modalità operative previste dalla deliberazione della G. R. 831/2017;

Di trasmettere la "Mappa dei luoghi sensibili" (Allegato A) ai Comuni confinanti: Campogalliano (MO), Cavezzo (MO), Correggio (RE), Fabbrico (RE), Modena, Novi di Modena (MO), Rio Saliceto (RE), Rolo (RE), Soliera, S. Prospero (MO).

Di procedere ad acquisire le mappature dei luoghi sensibili predisposte dai Comuni confinanti: Campogalliano (MO), Cavezzo (MO), Correggio (RE), Fabbrico (RE), Modena, Novi di Modena (MO), Rio Saliceto (RE), Rolo (RE), Soliera, S. Prospero (MO), al fine di aggiornare eventualmente, con successivo atto, le zone di divieto qualora insistano obiettivi sensibili presso i comuni suddetti a meno di 500 mt. dal confine Comunale.

Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;